



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 608

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazioni di prodotti agricoli per le piccole, medie e grandi imprese - art. 28 della Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura) per il comparto frutticolo, per l'anno 2017.

Il giorno **13 Aprile 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 28 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), dedicato ai *Contributi per il potenziamento delle strutture*, stabilisce che “Al fine di favorire le attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici svolte da cooperative e da altre forme associative, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed i), può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento per la realizzazione, l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento di strutture per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, per i relativi impianti e attrezzature, ivi compresi quelli necessari per lo smaltimento e la depurazione dei reflui (*omissis*)”.

E' stato emanato il “Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006”. Tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014 n. L 193/1.

Sulla base di tale regolamento i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (Ue) n. 702/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1131 del 6 luglio 2015 sono stati definiti i criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 28 della L.p. 4/2003. Tale deliberazione è stata comunicata alla Commissione europea ai sensi del Reg. (Ue) n. 702/2014 e il regime di aiuti relativo alla trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli è stato autorizzato, ricevendo la relativa Comunicazione n. SA.42499 (2015XA), fino al 31 dicembre 2020.

Sono stati approvati i nuovi “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (di seguito Orientamenti), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, in cui sono previste alcune norme in materia di aiuti agli investimenti materiali e attivi immateriali nelle zone agricole connessi alla produzione agricola primaria.

Sulla base di tale Orientamenti i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno se rispettano le condizioni di cui all'art. 107, paragrafo 1 e paragrafi 2 o 3 del trattato e devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2140 del 27 novembre 2015, così come modificata con la deliberazione giuntale n. 735 del 6 maggio 2016, sono stati approvati i criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le grandi imprese ai sensi dell'art. 28 della L.P. 4/2003. Tali deliberazioni sono state approvate con Decisione del 3 maggio 2016 C(2016) 2871 final, codice identificativo SA.44086 (2016/N), sulla base degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Nel comparto frutticolo si rende necessario favorire le azioni volte alla realizzazione di strutture per la frigoconservazione al fine di dare risposta alla crescente produzione di frutta, in particolare nel settore delle mele.

L'obiettivo è quello di permettere alle realtà che operano in tale settore di dotarsi delle strutture necessarie al fine di ridurre il ricorso all'affitto di celle presso terzi con un evidente riduzione dei costi per l'affitto e dei costi di trasporto. Il perseguimento di queste finalità porta beneficio al contesto ambientale e, in particolare, al prodotto che non essendo sottoposto a continui spostamenti conserva al meglio le proprie qualità garantendo migliori condizioni di vendita.

Si intendono valorizzare quelle iniziative volte al risparmio di suolo agricolo favorendo modalità innovative di frigoconservazione della frutta.

La Provincia Autonoma di Trento ha attivato il Piano di sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) che è uno strumento di finanziamento delle iniziative analogo a quello della Legge provinciale 4/2003, seppure cofinanziato in quote dall'Unione Europea e dallo Stato oltre che dalla Provincia. Per le spese ammissibili contenute nelle iniziative oggetto di contributo di cui ai presenti criteri non potranno quindi essere richiesti ulteriori aiuti né sul PSR né su altri strumenti di finanziamento comunitari, statali o provinciali.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene necessario definire per l'anno 2017 gli aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con le sopra citate deliberazioni n. 1131/2015 e n. 2140/2015 modificata con deliberazione n. 735/2016, ai sensi dell'art. 28 "Potenziamento delle strutture" volti alla concessione di contributi per il comparto frutticolo relativamente ad investimenti per la frigoconservazione.

Il capitolo 504150-2017 prevede per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2026 una disponibilità annua di Euro 1.377.000,00, che può essere utilizzata, tra gli altri, per il finanziamento di contributi previsti dall'art. 28 della L.p. n. 4/2003 relativi ad interventi di "Potenziamento delle strutture" a favore delle Cooperative.

Si propone quindi di destinare in parte detta disponibilità prenotando la spesa di Euro 294.362,60 per gli anni dal 2017 al 2026 sul capitolo 504150-2017 per l'esercizio finanziario 2017 fino all'esercizio 2026 a favore degli interventi previsti dal presente bando per l'art. 28 della L.p. 4/2003.

In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preventivo delle strutture provinciali competenti e sono state recepite le osservazioni formulate,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto il Decreto legislativo 118/2011;
- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2017, i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 28 "Potenziamento delle strutture" della L.P. 4/2003, di cui all'allegato 1 che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di dare atto che il regime di aiuto previsto dall'art. 28 per le piccole e medie imprese è stato comunicato alla Commissione europea ai sensi del Reg. (Ue) n. 702/2014 ed è stato autorizzato ricevendo la relativa Comunicazione n. SA.42499 (2015XA), fino al 31 dicembre 2020 e che tale aiuto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati.
- 3) di dare atto che il regime di aiuto previsto dall'art. 28 per le grandi imprese è stato approvato con Decisione del 3 maggio 2016 C(2016) 2871 final codice identificativo SA.44086 (2016/N), sulla base degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e che tale aiuto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati.
- 4) di stabilire, per le motivazioni citate in premessa, che i criteri di cui al punto 1 trovano esclusiva applicazione con riferimento al comparto frutticolo relativamente ad investimenti per la frigoconservazione a favore delle piccole, medie e grandi imprese;
- 5) di stabilire che le domande di contributo a valere sui presenti criteri devono essere presentate **entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento** utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
- 6) di destinare l'importo totale di Euro 2.943.626,00, a favore degli interventi per l'anno 2017 previsti dall'art. 28 "Potenziamento delle Strutture" della L.p. 4/2003 e di prenotare quindi l'importo annuo di Euro 294.362,60 per gli anni dal 2017 al 2026 sul capitolo 504150-2017 per l'esercizio finanziario 2017 fino all'esercizio 2026.
- 7) di dare atto che si provvederà con successive determinazioni del dirigente del Servizio Agricoltura all'impegno dei fondi prenotati di cui al precedente punto 6);
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma dedicato agli Aiuti di Stato.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 L.p. 4/2003 art. 28 Potenziamento delle strutture nel settore frutticolo (frigoconservazione)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

1. INTRODUZIONE

La presente deliberazione definisce, per l'anno 2017, aspetti procedurali e amministrativi attuativi dei criteri generali approvati con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- per le piccole e medie imprese deliberazione n. 1131 di data 6 luglio 2015. Il numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione Europea, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 e dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 702/2014 è SA.42499 (2015/XA);
- per le grandi imprese deliberazione n. 2140 del 27 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 735 del 6 maggio 2016; approvate con Decisione del 3 maggio 2016 C(2016) 2871 final, codice identificativo SA.44086 (2016/N), sulla base degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (di seguito "Orientamenti").

2. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e degli Orientamenti, si intende per:

- a) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con eccezione fatta per le attività agricole svolte nell'azienda agricola necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- b) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, ed ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati adibiti a tale scopo.

3. BENEFICIARI E INTERVENTI FINANZIABILI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente bando le piccole, medie e grandi imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della L.P. 4/2003 e di cui all'art 28, comma 2, della medesima legge provinciale.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda le piccole e medie imprese e secondo quanto definito nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti in merito alle grandi imprese.

Non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Ai sensi del presente bando sono finanziabili gli interventi rivolti al settore frutticolo relativi ad investimenti per la frigoconservazione.

4. TERMINI, MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

4.1 Termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo per l'anno 2017 devono essere presentate alla struttura competente in materia di agricoltura entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, da parte della Giunta provinciale. Le domande presentate oltre tale termine sono irricevibili.

4.2 Contenuto della domanda

La domanda di contributo deve essere redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'amministrazione provinciale e disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento all'indirizzo internet www.modulistica.provincia.tn.it.

La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che:

-) l'impresa non ha beneficiato per l'iniziativa preventivata di altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
-) l'impresa non è in difficoltà come previsto all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda le piccole e medie imprese e secondo quanto definito nel capitolo 2.4 paragrafo 35 (15) degli Orientamenti in merito alle grandi imprese;
-) l'impresa non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Reg. (UE) n. 702/2014 e secondo quanto definito al capitolo 2.2 paragrafo 27 degli Orientamenti in merito alle grandi imprese.

La domanda di aiuto contiene le seguenti informazioni:

- a) nome e caratteristiche dimensionali dell'impresa;
- b) descrizione del progetto;
- c) ubicazione e previsione delle date di inizio e fine progetto;
- d) spesa preventivata per il progetto;
- e) il fatturato relativo all'ultimo esercizio finanziario approvato, inteso quale voce di "ricavi delle vendite" contabilizzate nell'esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di contributo (come risulta da bilancio);
- f) gli estremi delle particelle oggetto di intervento qualora di proprietà; la verifica sarà effettuata d'ufficio. Nel caso di interventi su strutture e/o terreni non di proprietà del richiedente, questi deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro e di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori;
- g) nel caso di acquisto di bene futuro dovranno essere elencate le pp. ff. dove nel sottosuolo saranno realizzati gli interventi.
- h) per le grandi imprese: descrizione della situazione in assenza di aiuti e lo scenario controfattuale o un progetto o attività alternativi, con i relativi documenti giustificativi

Si provvederà d'ufficio ad accertare che:

-) l'impresa è iscritta nell'apposita sezione del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. della provincia di Trento, verificando il numero di iscrizione;

-) nel caso di società cooperativa o loro consorzi, che l'impresa risulta iscritta nel Registro provinciale degli enti cooperativi ai sensi del titolo III della L.R. 9 luglio 2008, n. 5 "Nuova disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi";

Il legale rappresentante deve indicare il conto corrente dedicato (non necessariamente esclusivo) utilizzato per i pagamenti delle spese inerenti il progetto finanziato, per i quali dovrà essere sempre specificato il codice CUP comunicato dalla Amministrazione provinciale.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

-) copia semplice del verbale o suo estratto, con il quale l'organo statutariamente competente approva l'iniziativa;

-) relazione tecnico economica che deve contenere i seguenti elementi:

- a) descrizione complessiva dell'impresa, ivi compresa la capacità attuale di frigoconservazione,
- b) motivazioni dell'investimento e descrizione dettagliata dello stesso,
- c) valutazione economica e sostenibilità finanziaria dell'investimento;
- d) quantità del prodotto conferito dai soci nelle tre annate agricole precedenti al presente bando e le previsioni di conferimento di breve e medio periodo (3 anni).

La relazione tecnico-economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, dall'associazione di categoria qualora l'impresa richiedente sia aderente, dal Presidente dell'organo di controllo interno, se nominato, e dal revisore legale dei conti, ove nominato, od in caso contrario, da un revisore contabile iscritto all'albo.

Qualora più soggetti abbiano richiesto il contributo per il medesimo progetto, la documentazione di seguito indicata, ai fini della concessione del contributo, può essere presentata da uno solo di essi. In tal caso gli altri beneficiari presenteranno una dichiarazione che fa riferimento alla domanda cui è allegata la documentazione necessaria.

A Nuove costruzioni, acquisti, ammodernamenti, ampliamenti di strutture edili

a) relazione tecnica a cura del progettista;

b) dichiarazione semplice a cura del progettista attestante:

-) la congruità dei prezzi esposti con riferimento al prezzario provinciale o, per le voci non ricomprese nel prezzario, al criterio di stima seguito (i prezzi dovranno essere esposti senza riduzioni);

-) l'eventuale assoggettabilità del progetto alla normativa sulla sicurezza e quindi alla predisposizione del "Progetto sicurezza";

c) elaborati progettuali completi di estratto mappa delle particelle (per gli allegati progettuali potrà altresì essere richiesta una copia su supporto informatico);

d) computo metrico estimativo dei lavori;

e) il titolo edilizio valido previsto dalle normative vigenti per i lavori contemplati nella domanda, sarà acquisito d'ufficio: il richiedente dovrà indicare nella domanda di contributo gli estremi del medesimo.

f) nel caso di acquisto di bene futuro, qualora il titolo edilizio non sia disponibile al momento della presentazione della domanda di contributo dovrà essere dichiarata tale fattispecie e la motivazione sulla domanda medesima. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuata una comunicazione al Servizio competente dove saranno citati gli estremi del documento autorizzativo;

g) copia del preliminare di compravendita, debitamente registrato, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, attestante dove è depositato l'originale, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000;

h) nel caso in cui l'acquisizione del bene avvenga attraverso la stipula di un "contratto di acquisto di bene futuro" dovrà essere allegata, in alternativa, copia di tale atto con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, attestante dove è depositato l'originale resa ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000;

i) perizia asseverata di un tecnico qualificato con cui si dimostri che il prezzo di acquisto dell'immobile per il quale è chiesto il contributo, non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale. Nei casi di strutture con tipologie particolari o realizzate in contesti inusuali, il cui valore di mercato sia difficilmente riscontrabile, ai fini della stima del valore si dovrà procedere con criteri estimativi afferenti al valore di un bene con tipologia tradizionale che assolva analoghe finalità al bene da stimare e con dimensioni adeguate, al fine di soddisfare le medesime esigenze di quelle oggetto di stima, per il quale si possa stimare il valore di mercato (o di costruzione) e al presumibile costo di costruzione del manufatto.

Nel caso di acquisto da aste, l'estratto del verbale di aggiudicazione è considerato equivalente al contratto preliminare di compravendita e analogamente il decreto di trasferimento equivale al contratto definitivo di compravendita.

B Acquisto e fornitura in opera di macchine, attrezzature e impianti specialistici

a) elenco dei macchinari, attrezzature, impianti con indicati i rispettivi importi;

b) preventivi di spesa per ogni singolo bene in numero minimo:

- di uno nel caso in cui l'acquisto sia pari o inferiore a 50.000,00 Euro (è fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica)
- di tre nel caso in cui l'acquisto sia superiore a 50.000,00 Euro. I preventivi dovranno essere dettagliati, tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da tre fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più ditte in concorrenza, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetti del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

C. Documentazione per spesa superiore a 300.000,00 Euro

Nel caso in cui il beneficiario intenda far fronte all'investimento senza attingere a finanziamenti di terzi, oppure se il finanziamento richiesto risulta in misura inferiore al 50% della spesa prevista, è richiesta la presentazione di una dichiarazione con la quale si dettagliano le modalità del finanziamento con risorse proprie firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante dell'associazione di categoria, qualora l'impresa richiedente sia aderente, attestante la capacità del beneficiario di sostenere l'investimento. In alternativa alla presentazione di specifica dichiarazione è possibile attestare questo intendimento del beneficiario all'interno della valutazione economica finanziaria prevista al punto 4.3

Qualora invece il beneficiario intenda richiedere un finanziamento a terzi e lo stesso superi il 50% della spesa prevista, è necessaria la presentazione di una dichiarazione da parte di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di importo almeno pari al 50% della spesa prevista.

Salvo quanto previsto alla lettera e) del precedente punto A, la mancata presentazione della documentazione prevista dai punti A, B e C entro il termine indicato comporta il rigetto della domanda.

5. CUMULO E LIMITI DI SPESA

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 702/2014 per le piccole e medie imprese e secondo quanto previsto al capitolo 3.5, parte I, degli Orientamenti nella parte "Cumulo di Aiuti", in particolare quelle previste dai paragrafi da (99) a (104), per le grandi imprese.

L'importo minimo della spesa preventivata in ciascuna domanda è pari a Euro 30.000,00.

La spesa massima ammissibile a contributo per ciascuna domanda è pari a 2 milioni di Euro.

Per le spese ammissibili contenute nelle iniziative oggetto di contributo di cui ai presenti criteri non potranno essere richiesti ulteriori aiuti su altri strumenti di finanziamento provinciali, comunitari o statali.

6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

6.1 Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- adeguamento della capacità di frigoconservazione comprendente l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture e di impianti adibiti al condizionamento e alla conservazione del prodotto; l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.

6.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) gli acquisti di attrezzature usate;
- b) gli interventi di demolizione;
- c) gli interessi passivi e le spese bancarie e legali, le parcelle per consulenza legali, parcelle notarili, spese per consulenza finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente;
- d) spese per garanzie fideiussorie;
- e) l'IVA;
- f) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente quando questi possano essere configurabili come riparazione e manutenzione ordinaria;
- g) acquisti di hardware e adeguamenti di software già esistenti destinati all'attività d'ufficio (amministrazione, contabilità, ecc);
- h) le spese per lavori in economia eseguiti direttamente dal beneficiario;
- i) l'apprestamento di locali da destinarsi ad uso ufficio, sale riunioni ed abitazioni di servizio e spese relative all'arredamento;
- j) il materiale d'uso corrente ivi compresi parti o pezzi di ricambio di macchine ed attrezzature, insegne, targhe, cartelli indicatori;
- k) le spese di progettazione e direzione lavori qualora affidate a componenti dei consigli di amministrazione delle società richiedenti;
- l) i costi per la produzione di "biocarburanti prodotti da colture alimentari" come definiti nel punto 2.4 (49) degli Orientamenti.

6.3 Determinazione della spesa ammissibile

6.3.1 Dotazioni di macchine, attrezzature, impianti per la frigoconservazione

La congruità della spesa ammessa sarà determinata con riferimento alle offerte di mercato (allegate alla domanda almeno in numero di tre per gli acquisti superiori a 50.000,00 Euro fatte salve le possibilità di deroga di cui al punto 4.3. lettera B). Sarà considerato, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'importo dell'offerta economicamente più conveniente ridotto del 15%. Tale riduzione sarà effettuata dall'Ufficio incaricato dell'istruttoria del procedimento di concessione del contributo.

6.3.2 Lavori

Per la determinazione della spesa ammissibile, sia in fase istruttoria iniziale che in sede di verifica delle opere realizzate, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui con riferimento all'elenco prezzi previsto dall'art. 13 della L.P. 26/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

Ai fini del calcolo dell'importo ammissibile a contributo sia le voci di spesa riferite al prezzario provinciale che quelle giustificate dal progettista sono ridotte del 15 %. Tale riduzione sarà effettuata dall'Ufficio incaricato dell'istruttoria del procedimento di concessione del contributo.

Gli oneri per la sicurezza, in quanto non soggetti a ribasso, non sono diminuiti del 15 %.

6.3.3 Somme a disposizione

Sono ammesse a finanziamento le somme a disposizione del soggetto appaltante necessarie alla realizzazione degli interventi; rientrano tra queste gli importi ricompresi nel quadro economico generale del progetto esecutivo quali:

- a) i contributi di allacciamento ai pubblici servizi;
- b) le somme per imprevisti;
- c) le spese tecniche come previste al successivo punto 6.3.5 per la progettazione e per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per rilievi, per accertamenti, per indagini e sondaggi geologici, per verifiche e per collaudi statici previsti dalla vigente normativa.

6.3.4 Imprevisti

In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%.

6.3.5 Spese tecniche

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell'8% fino al limite di 250.000,00 Euro della spesa ammissibile e nella misura del 5% per la quota parte eccedente. Qualora il progetto sia assoggettabile alla normativa sulla sicurezza, dette percentuali sono aumentate di 2 punti. Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. In ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% della spesa ammessa iniziale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti. In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% di spese generali rispetto alla spesa ammessa finale per lavori più l'importo della spesa ammessa alla voce imprevisti. Nel verbale di liquidazione finale deve essere adeguatamente giustificata la significatività o meno delle varianti di riduzione.

7. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile per quanto riguarda i soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, lettera d) ed e) della L.P. 4/2003.

L'aiuto è concesso nella misura massima del 30% alle società di capitale previste dal comma 2, dell'art. 28 della L.P. 4/2003 purché svolgano attività che concorrano al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base nel settore industriale agroalimentare.

Le risorse disponibili per la concessione dell'aiuto sono pari a complessivi Euro 2.943.626,00.

Con riferimento alle grandi imprese l'aiuto deve essere limitato al minimo per rendere il progetto sufficientemente redditizio («sovraccosto netto»). In particolare

l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto.

L'effetto di incentivazione e la valutazione dello scenario controfattuale saranno verificati dalla struttura competente all'istruttoria.

8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'agevolazione sarà concessa in rate annue costanti con i seguenti criteri:

- a) gli interventi sono erogabili in un arco temporale di 10 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- b) l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base rilevabile sul sito web http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
- c) la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^{n-1}}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“C” indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,

“i” indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente,

“n” indica la durata del contributo, espressa in anni

- d) le rate già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale redatto dal tecnico ad avvenuto collaudo dell'iniziativa; le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del dirigente di concessione del contributo.
- e) se in fase istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di anticipo sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51 – 4° c. della L.p. n. 7/79 e ss. e dagli artt. 53 e 56 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e allegato n. 4/2 gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contributo.

9. CRITERI DI SELEZIONE

La graduatoria di priorità è redatta attribuendo alle domande di contributo il punteggio indicato nella seguente tabella.

I punteggi attribuiti alla sezione A e B sono cumulabili con le precisazioni indicate in tabella.

<i>A - Caratteristiche del beneficiario (un solo punteggio attribuibile)</i>	
<i>cooperativa agricola e loro società controllate</i>	<i>20 punti</i>
<i>associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente</i>	<i>15 punti</i>
<i>società cooperativa a mutualità non prevalente</i>	<i>5 punti</i>
<i>società di capitali di cui all'art. 28 comma 2 della L.P. 4/2003</i>	<i>2 punti</i>
<i>B - Caratteristiche dell'investimento (un solo punteggio attribuibile relativo alla tipologia di investimenti prevalente)</i>	
<i>Realizzazione delle celle in ipogeo</i>	<i>15 punti</i>
<i>Soluzioni che consentono un risparmio di suolo o recupero di suoli già urbanizzati</i>	<i>8 punti</i>
<i>Realizzazione collettiva di strutture, ovvero la previsione di forme collettive di utilizzo fra più richiedenti, al fine di ottimizzare la fruizione degli impianti di conservazione</i>	<i>5 punti</i>

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità alle realtà minori individuate sulla base del fatturato aziendale, inteso quale voce "Ricavi delle vendite" contabilizzate nell'esercizio antecedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento (risultante da bilancio).

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Le domande presentate entro i termini previsti nei presenti criteri vengono inserite in una graduatoria in base al punteggio assegnato alle stesse nel rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente punto 9.

La graduatoria delle domande deve essere approvata con determinazione del dirigente del Servizio competente entro 30 giorni a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande risultate finanziabili nella graduatoria di priorità secondo le disponibilità finanziarie assegnate, saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio competente. Per le domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/1992 da comunicare al richiedente.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 75 giorni decorrenti dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità.

Con la comunicazione della concessione del contributo sarà data informazione al beneficiario delle eventuali spese non ammesse e sarà formulato l'invito al

medesimo, di prenderne visione al fine delle richieste di anticipi e saldo finale del contributo.

11. ANTICIPAZIONI

Può essere richiesto un anticipo nella misura massima di 2 annualità a fronte della presentazione della seguente documentazione:

1. domanda a firma del Presidente e/o legale rappresentante che contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante attestante la data di firma del contratto di appalto e/o fornitura o di inizio fisico dei lavori o di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita o di perfezionamento degli acquisti (es. data fattura o conferma d'ordine);
2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Provincia autonoma di Trento pari al 100% dell'ammontare dell'anticipo liquidato. La firma del garante deve essere autenticata dal notaio se l'importo della fideiussione è superiore a Euro 50.000,00. La predetta garanzia potrà essere svincolata in seguito all'avvenuto collaudo.

12. LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l'anticipo, avviene a fronte di specifica domanda presentata dal soggetto beneficiario alla struttura provinciale competente, che specifichi l'importo del contributo da chiedere in liquidazione, al netto dell'IVA e delle altre spese non ammesse e/o non ammissibili.

Il controllo sulla rendicontazione è svolto dal Servizio competente sulla base della documentazione presentata e a seguito di eventuali controlli in loco. E' facoltà dell'amministrazione richiedere motivate integrazioni o chiarimenti a fronte di carenze della rendicontazione.

Alla domanda di liquidazione deve essere allegata la documentazione specificata ai successivi Punti 12.1, 12.2 e 12.3.

12.1 Nuove costruzioni, ammodernamenti, ampliamenti e adeguamenti di strutture edili

- a) nel caso di prescrizioni, ai sensi del punto 15.2, relative all'effettuazione di una o più procedure negoziate per l'aggiudicazione dei lavori deve essere presentata copia semplice del verbale o suo estratto con il quale l'organo statutariamente competente approva l'aggiudicazione dei lavori con specificati i nominativi e le offerte delle ditte invitate e la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base d'asta;
- b) libretto delle misure e disegni di contabilità sottoscritti da direttore dei lavori e ditta;
- c) stato finale dei lavori sottoscritto da direttore dei lavori e ditta;
- d) certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, che dovrà comprendere:
 - ditta aggiudicataria e importo di contratto, l'importo soggetto a ribasso e la % del ribasso d'asta;
 - la data di inizio e fine lavori;
 - la dichiarazione circa l'assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali;

- dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto approvato ai fini della concessione del contributo;
 - descrizione di eventuali varianti eseguite in corso d'opera;
 - dichiarazione che quanto realizzato è conforme alle vigenti normative in ambito urbanistico come attestato dalle eventuali autorizzazioni ottenute (autorizzazioni vigili del fuoco, agibilità, autorizzazioni allo scarico, etc.);
- e) copia delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento; resta comunque ferma la facoltà del beneficiario di presentare, in sostituzione della copia, l'originale dei predetti documenti. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione. Il codice CUP deve essere riportato sulle fatture e/o nei pagamenti (i pagamenti devono riportare oltre il codice CUP anche il nr. e data fattura). Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario;
- f) in sede di verifica, qualora risultino eseguite delle varianti, potrà essere richiesto un quadro di raffronto e il verbale nuovi prezzi.
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture che preveda una durata di almeno 10 anni, nonché il rispetto della normativa in materia di imposta di registro.

Qualora l'importo complessivo di una singola categoria di lavori risulti inferiore a 15.000,00 Euro, la documentazione è limitata alle lettere c), d) ed e).

12.2. Acquisto e fornitura in opera di macchine, di attrezzature e di impianti specialistici

- a) copia delle fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione. Il codice CUP deve essere riportato sulle fatture e/o nei pagamenti (i pagamenti devono riportare oltre il codice CUP anche il nr. e data fattura). Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario;
- b) elenco degli acquisti effettuati indicando per ciascuno l'importo di contratto, l'importo fatturato, gli eventuali dati specifici (modello, n. di serie, n. di matricola) e le fatture di riferimento.

12.3 Acquisto di beni immobili

- a) copia del contratto definitivo di compravendita; in caso di "acquisto di bene futuro", in sostituzione del documento precedente, sarà presentato il documento di verifica redatto da un certificatore, incaricato dalla parte acquirente, attestante la conformità del bene a quanto previsto nel contratto d'acquisto (verbale di verifica positiva);
- b) il Servizio competente provvederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta intavolazione dell'immobile a favore del beneficiario che dovrà sussistere già alla data di presentazione della rendicontazione;

- c) copia della fatture quietanzate di tutta la spesa sostenuta, unitamente alla copia dei bonifici e/o estratti conto bancari o comunque della documentazione attestante l'avvenuto pagamento. In ogni caso il beneficiario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a rendere disponibili le fatture originali per la relativa vidimazione. Il codice CUP deve essere riportato sulle fatture e/o nei pagamenti (i pagamenti devono riportare oltre il codice CUP anche il nr. e data fattura). Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario copia delle fatture.

13. REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, punto 2, del Reg. (UE) n. 702/2014 e dagli Orientamenti, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.P. 4/2003, le iniziative oggetto di finanziamento, possono essere effettuate successivamente alla presentazione della domanda. Possono derogare da tale vincolo solo le spese di progettazione (spese tecniche) e l'eventuale versamento di una somma a titolo di caparra nel caso di acquisto di beni immobili.

Secondo quanto previsto dall'art. 2. punto 25 del Reg. (UE) n. 702/2014 e dagli Orientamenti, per «avvio dei lavori del progetto o dell'attività» si intende: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o commissionare/impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività a seconda di quale condizione si verifichi prima; l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività.

Nel caso di iniziative consistenti nell'acquisto di un bene futuro, l'avvio dei lavori da parte della società venditrice volti alla realizzazione del bene medesimo, nel rispetto delle scadenze previste nel contratto, derogano dal vincolo sopra richiamato purché non siano già stati pagati dal richiedente (parte acquirente) degli acconti sull'avanzamento dei lavori.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, l'iniziativa dovrà in ogni caso essere realizzata nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione.

L'avvio anticipato o l'acquisto anticipato rispetto alla concessione del contributo non vincola in alcun caso l'amministrazione alla concessione del relativo contributo.

14. GESTIONE DELLE VARIANTI

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale.

Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento,

modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

Le varianti dovranno essere richieste preventivamente e saranno approvate, compresi gli eventuali utilizzi di ribassi d'asta ed economie, con specifico provvedimento (lettera o determinazione del Dirigente della struttura competente).

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative qualora siano direttamente connesse al progetto approvato ed integrative e funzionali allo stesso. L'eventuale utilizzo di ribassi d'asta o economie in sede di realizzazione di queste modifiche sarà valutato ed eventualmente approvato in sede di collaudo finale.

La documentazione da allegare alla domanda di variante è, di massima, riconducibile a quella prevista per la presentazione della domanda iniziale. La stessa potrà essere ridotta in funzione della rilevanza della variante presentata e con riguardo alle spese interessate dalla variante, contemplando una relazione esplicativa ed un quadro di raffronto.

15. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno tre anni, decorrenti dalla data della domanda di verifica finale, come stabilito dall'art. 6 della L.P. 4/2003.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale vigente tempo per tempo.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.p. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

15.1 Lavori di importo al netto di oneri fiscali inferiori a Euro 250.000,00

E' consentito il ricorso all'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali per lavori di importo al netto di oneri fiscali inferiore a Euro 250.000,00.

15.2 Lavori di importo al netto di oneri fiscali superiori a Euro 250.000,00

Il beneficiario deve effettuare una procedura negoziata previo confronto concorrenziale con invito di almeno cinque imprese.

La selezione delle ditte da invitare per la presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo modalità idonee a garantire parità di condizioni per la presentazione delle offerte e la segretezza delle stesse.

Il Consiglio d'Amministrazione del soggetto beneficiario riporterà i risultati delle operazioni di aggiudicazione nel proprio verbale nel quale, tra l'altro, dovranno essere citate le ditte invitate e gli importi contenuti nelle offerte presentate. Copia di detto verbale dovrà essere inserito nella documentazione da produrre in sede di verifica finale.

Il criterio di affidamento è di norma quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari o offerta di ribasso percentuale sull'importo a base di gara con l'esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ulteriori criteri di aggiudicazione individuati fra quelli ammissibili dalla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici, devono essere espressamente indicati nella lettera di invito.

Le procedure di aggiudicazione si ritengono valide, esaurite e complete quando si avrà una risposta valida da almeno una delle ditte invitate.

In caso contrario la stazione appaltante dovrà ripetere l'esperimento della procedura di aggiudicazione.

Non sono comunque ritenute valide offerte in aumento.

E' data facoltà al committente di stabilire modalità per l'esclusione delle offerte anomale anche facendo riferimento alle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12 – 10 leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) stabilendo eventualmente limiti di esclusione diversi.

Eventuali richieste di deroga alla procedura sopra precisata, potranno essere autorizzate dal Servizio competente in materia di agricoltura, valutate le motivazioni espresse con la richiesta.

15.3 Mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione

L'inosservanza delle disposizioni circa le modalità di aggiudicazione delle opere comporterà la rideterminazione e revoca del contributo nella misura del 30%, applicata limitatamente all'importo di contributo previsto per la tipologia di lavoro interessata dall'inosservanza.

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Sono ammissibili le spese pagate unicamente tramite bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su conti correnti intestati al beneficiario anche in modo non esclusivo.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

E' fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dal servizio competente in materia di agricoltura, in tutte le fatture e/o in tutti i pagamenti. Per le fatture ed i pagamenti di data antecedente alla notifica del CUP, è ammessa la regolarizzazione riportando il CUP con distinta dichiarazione del beneficiario.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare la stampa della contabile bancaria dalla quale risulti la

data ed il numero della transazione eseguita, la descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

17. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

17.1 Lavori

A - Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione di tali iniziative dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Non è fissato il termine di avvio.

B - Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

I lavori devono essere avviati entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es.: firma contratto di appalto e/o fornitura o di inizio fisico dei lavori o di sottoscrizione del contratto di compravendita o di perfezionamento degli acquisti – fattura o conferma d'ordine).

La rendicontazione di tali iniziative dovrà essere effettuata entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere che acquisti viene fissato un unico termine di rendicontazione e/o avvio che sarà quello valido per le opere.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

17.2 Acquisti e forniture

La rendicontazione di tali iniziative dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

17.3 Acquisti di beni immobili

La rendicontazione dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo (termine portato a fine mese). Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

17.4 Proroghe e revoche

Relativamente alla concessione di proroghe e di eventuali revoche a seguito di mancato rispetto del termine assegnato, si fa riferimento alla delibera n. 1980 del 2007 e ss. mm. e ii..